

ANPOOc



Associazione Nazionale Primari
Ospedalieri Oculisti

Simposio ANPOOc - AIMO

I DIRETTORI DI UNITA' OPERATIVA OCULISTICA E LA RESPONSABILITA'
PROFESSIONALE - LE ENDOFTALMITI POST-OPERATORIE

ANPOOc ha ricevuto il gradito invito a partecipare al prossimo Congresso AIMO di Roma Novembre 16-18 con un Simposio nella giornata di sabato 18.

Uno degli argomenti di grande interesse per l'Associazione Nazionale dei Primari Ospedalieri di Oculistica è nell'ambito della Responsabilità Professionale con particolare riguardo alle responsabilità che ci competono come Direttori di Struttura sia Complessa che Dipartimentale.

A Marzo di questo anno La Corte di Cassazione Sezione III ha emesso una sentenza che ha introdotto elementi concreti che forniscono indirizzi di comportamento in caso di "Infezioni Nosocomiali".

Nel nostro ambito il simposio sarà riferito alle Endoftalmiti Acute postoperatorie.

Cosa cambia per i Direttori di UOC e di UOSD sulla base della sentenza di cassazione? cosa dobbiamo da domani attuare in linea con quanto espresso dalla sentenza?

Il Simposio avrà la presenza degli estensori della sentenza, insieme ovviamente ad Oftalmologi che presenteranno lo stato dell'arte sulle Endoftalmiti postoperatorie dal punto di vista clinico oftalmologico, e su quali i trattamenti più aggiornati e attuali in presenza di Endoftalmitite prendendo lo spunto da un caso clinico reale che è terminato sino alla Corte dei Conti.

Insieme agli Oftalmologi e ai giudici della sentenza di Cassazione, saranno presenti gli altri attori del nuovo scenario clinico e legale-assicurativo che si scatena in occasione di un Endoftalmitite post-operatoria; medici legali, direzione sanitaria, periti del tribunale, avvocati delle ASL, avvocati di parte ed esperti di deontologia professionale.

L'occasione quindi per aggiornarsi e adeguare i nostri protocolli di concerto con Direzioni Sanitarie, Comparto Sanitario, Medici Legali, Avvocati e Periti.

Vi invio questa newsletter che non vuole entrare nel dettaglio del simposio e soprattutto della sentenza, ma vuole fornire qualche anticipazione con un linguaggio poco tecnico e comprensibile a chi come molti di noi non è abituato agli aspetti legali della nostra professione.

CONSIGLIO DIRETTIVO:

PRESIDENTE: CIRO TAMBURRELLI **VICE PRESIDENTE:** ALFREDO PECE
SEGRETARIO: MICHELE MARULLO **TESORIERE:** AGOSTINO VAIANO
CONSIGLIERI: ANTONIO ACQUAVIVA, ANGELO BALESTRAZZI, LUIGI CARETTI,
CHARLES ANTHONY MARTORANA, MAURIZIO POSTORINO,
EMILIO RAPIZZI, LUCA VENTRE

ANPOOc

Via dei Savorelli, 103 - 00165 Roma
anpoc.primari@gmail.com

Cod. Fiscale 96556680583

ANPOOC

Associazione Nazionale Primari
Ospedalieri Oculisti

Il Fatto

La sentenza nasce da un caso clinico di un soggetto di sesso femminile, obeso e con problemi cardiaci, ricoverata in una struttura ospedaliera **per un intervento chirurgico ad un occhio.**

La paziente ha un problema iniziale oculistico, probabilmente una cataratta, per cui doveva ricevere un intervento verosimilmente ambulatoriale, ma nel periodo immediatamente preoperatorio cade da una sedia riportando alcune contusioni e, in particolare, un ematoma della parete addominale, ma **veniva lo stesso operata** nonostante accusasse dolore, rialzi febbrili e si manifestasse un rialzo degli indici infiammatori.

La dimissione avveniva il giorno seguente dell'intervento apiretica. A pochi giorni di distanza, la paziente presentava febbre e "persistenza dei dolori" per cui veniva nuovamente ricoverata. Qui si constatava una infezione da stafilococco aureo (MRSA) dell'ematoma riportato a carico della parete addominale per la quale decedeva stante l'instaurarsi di shock settico nonostante la terapia antibiotica approntata.

Le sentenze di 1° e di 2° grado

In primo e secondo grado i giudici riconoscevano a carico dei medici comportamenti imperiti e negligenti, ma escludevano un rapporto di causa ed effetto tra il comportamento colposo, negligente e imperito dei medici e la morte della paziente. Anche il risarcimento richiesto veniva quindi escluso.

La sentenza di 3° grado Cassazione

La sentenza di Cassazione quindi faceva preliminarmente una distinzione, che per noi medici è spesso difficile da comprendere in tutti i suoi risvolti, ma sosteneva che il risarcimento chiesto dai parenti della defunta doveva essere considerato derivante da un rapporto extracontrattuale e non contrattuale. Cosa significa? :
che il risarcimento può essere richiesto anche dai parenti, ma la prova del nesso di causalità tra infezione ospedaliera e morte deve essere fornita da chi chiede il risarcimento e non dalla struttura ospedaliera o dai medici.

Quindi in Cassazione i giudici riconoscevano che effettivamente era acclarato (giuridicamente) il nesso di causalità tra il comportamento dei sanitari ed il danno, ma restava da provare la comparsa della infezione nosocomiale nella struttura !!

Ci sono aspetti raffinati di tipo giuridico che interessano poco i medici ma che è bene conoscere, ad esempio la cassazione criticava l'operato dei giudici di primo grado perché omettevano di dimostrare che l'infezione era stata contratta in Ospedale, ma si concentravano sulla responsabilità dei medici !!

Allora quali novità vengono introdotte dalla Cassazione e che ci riguardano in primo luogo come Direttori di Unità Operativa e in secondo luogo come dipendenti di una struttura Pubblica del SSN.

ANPOOC

Associazione Nazionale Primari
Ospedalieri Oculisti

Cass. Sez. III, 23/02/2021

La sentenza divide in due la competenza di fornire prove a sostegno delle proprie tesi accusatorie e difensive:

- A) **Il paziente deve provare il nesso di causalità** tra condotta del sanitario e evento patologico (insorgenza ex novo o aggravamento)
- B) **La struttura sanitaria deve fornire tutte le prove** di aver fornito la prestazione in maniera impeccabile in particolare per le infezioni nosocomiali:
- 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle *leges artis*, al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive;
 - 2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico.

La sentenza della cassazione fornisce altri elementi necessari a provare che l'infezione nosocomiale sia originata nella struttura e sono:

- a) il criterio temporale ("il numero di giorni trascorsi dopo le dimissioni dall'ospedale")
- b) il criterio topografico ("insorgenza dell'infezione nel sito chirurgico interessato dall'intervento in assenza di patologie preesistenti e di cause sopravvenute eziologicamente rilevanti, da valutarsi secondo il criterio della cd. "probabilità prevalente")
- c) il criterio clinico ovvero quali tra le necessarie misure di prevenzione era necessario adottare.

La sentenza elenca gli **oneri probatori gravanti sulla struttura sanitaria** per attestare che le misure di prevenzione siano state rispettate:

- a) L'indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;
- b) L'indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;
- c) L'indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami
- d) Le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;
- e) Le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;
- f) La qualità dell'aria e degli impianti di condizionamento;
- g) L'attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;
- h) L'indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell'accesso ai visitatori;

ANPOOC



Associazione Nazionale Primari
Ospedalieri Oculisti

- i) Le procedure di controllo degli infortuni e della malattie del personale e le profilassi vaccinali;
- j) L'indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;
- k) La sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;
- l) La redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti a comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella;
- m) L'indicazione dell'orario delle effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.

La Cassazione indica in più gli oneri soggettivi nell'ambito della prevenzione.

Espressi in termini più comprensibili nel linguaggio medico **sono quelle azioni che noi, come Direttori di Unità Operativa, siamo chiamati ad attuare assieme ad altri professionisti in mancanza dei quali possiamo essere chiamati a rispondere anche in maniera contabile espressione che suona molto come risarcimento del danno.**

- il dirigente apicale avrà l'obbligo di indicare le regole cautelari da adottarsi ed il potere-dovere di sorveglianza e di verifica (riunioni periodiche/visite periodiche), al pari del CIO;
- il direttore sanitario quello di attuarle, di organizzare gli aspetti igienico e tecnico-sanitari, di vigilare sulle indicazioni fornite (art. 5 del DPR 128/1069: obbligo di predisposizione di protocolli di sterilizzazione e sanificazione ambientale, gestione delle cartelle cliniche, vigilanza sui consensi informati);
- **il dirigente di struttura (l'ex primario), esecutore finale dei protocolli e delle linee guida, dovrà collaborare con gli specialisti microbiologo, infettivologo, epidemiologo, igienista, ed è responsabile per omessa assunzione di informazioni precise sulle iniziative di altri medici, o per omessa denuncia delle eventuali carenze ai responsabili.**

CONSIGLIO DIRETTIVO:

PRESIDENTE: **CIRO TAMBURRELLI** VICE PRESIDENTE: **ALFREDO PECE**
 SEGRETARIO: **MICHELE MARULLO** TESORIERE: **AGOSTINO VAIANO**

CONSIGLIERI: ANTONIO ACQUAVIVA, ANGELO BALESTRAZZI, LUIGI CARETTI,
 CHARLES ANTHONY MARTORANA, MAURIZIO POSTORINO,
 EMILIO RAPIZZI, LUCA VENTRE

ANPOOC

Via dei Savorelli, 103 - 00165 Roma
 anpoc.primari@gmail.com

Cod. Fiscale 96556680583

ANPOOC



Associazione Nazionale Primari
Ospedalieri Oculisti

Questi sono gli aspetti salienti della sentenza che ci riguardano in maniera diretta

E' importante conoscere però anche le raccomandazioni che nella sentenza vengono fatte al medico legale CTU, il quale secondo la sentenza è chiamato a decidere in primo luogo se ci sia stata o meno una infezione ospedaliera e se a causa di questa ci siano state menomazioni o addirittura morte del paziente.

La sentenza raccomanda al CTU di non usare un criterio automatico di nesso di causalità tra passaggio ospedaliero e infezione che in termini legali viene espresso con allocuzione latina post hoc - propter hoc. Si richiede invece che il CTU medico legale esamini la storia clinica del paziente, la natura e la qualità dei protocolli, le caratteristiche del micro organismo e la mappatura della flora microbica presente all'interno dei singoli reparti: al CTU andrebbe, pertanto, rivolto un quesito composito, specificamente indirizzato all'accertamento della relazione eziologica tra l'infezione e la degenza ospedaliera in relazione a situazioni come le seguenti.

- a) di mancanza o insufficienza di direttive generali in materia di prevenzione (responsabilità dei due direttori apicali e del CIO);
- b) **Di mancato rispetto di direttive adeguate e adeguatamente diffuse (responsabilità del primario e dei sanitari di reparto)**, di omessa informazione della possibile inadeguatezza della struttura per l'indisponibilità di strumenti essenziali (Cass. 6138/2000; Cass. 14638/2004), e di ricovero non sorretto da alcuna esigenza di diagnosi e cura ed associato ad un trattamento non appropriato (C. app. Milano 369/2006).

In conclusione penso che il Simposio che ci accingiamo a svolgere giorno 18 novembre durante il prossimo Congresso AIMO servirà di base per fornire indicazioni operative a tutti i Direttori di Unità Operativa Complessa , I Primari Ospedalieri di Oftalmologia, e ugualmente ai Direttori di Unità Operativa Dipartimentale per mettersi al lavoro da domani per produrre quei documenti a tutela in primo luogo dei nostri pazienti ed in secondo luogo della Struttura , nostri personali e dei nostri collaboratori Oftalmologi, personale tecnico ed infermieristico.

*Il Presidente ANPOOC
Ciro Tamburrelli*

CONSIGLIO DIRETTIVO:

PRESIDENTE: **CIRO TAMBURRELLI** VICE PRESIDENTE: **ALFREDO PECE**
 SEGRETARIO: **MICHELE MARULLO** TESORIERE: **AGOSTINO VAIANO**
 CONSIGLIERI: ANTONIO ACQUAVIVA, ANGELO BALESTRAZZI, LUIGI CARETTI,
 CHARLES ANTHONY MARTORANA, MAURIZIO POSTORINO,
 EMILIO RAPIZZI, LUCA VENTRE

ANPOOC

Via dei Savorelli, 103 - 00165 Roma
 anpoc.primari@gmail.com

Cod. Fiscale 96556680583